



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 1

Nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa, i sussidi per gli interventi assistenziali al personale dell'Università degli Studi di Cassino sono erogati con provvedimento del Direttore Amministrativo, previa valutazione di una Commissione composta dal Responsabile dell'area competente per le Risorse Umane e Ricerca, dal funzionario preposto al settore Personale Tecnico-Amministrativo, o comunque da due rappresentanti dell'Amministrazione, e da due rappresentanti del personale, designati dalle OO.SS. e dalla R.S.U. di Ateneo, che non ricoprono cariche rappresentative delle organizzazioni stesse, in seno ad organi collegiali, istituzionali e/o statutari di Ateneo.

La Commissione viene nominata dal Direttore Amministrativo, resta in carica per un triennio, al termine del quale Amministrazione ed OO.SS. provvedono alla sua conferma o alla sostituzione parziale o totale dei suoi componenti.

In caso di dimissioni, di impedimento grave o di decadenza dal servizio di uno o più componenti della Commissione, si provvede alla sostituzione fino alla scadenza del triennio.

Art. 2

Salvo casi di particolari gravità, i sussidi vengono concessi ai dipendenti che abbiano un reddito familiare il cui indicatore assoluto I.S.E.E. non sia superiore ad € 20.000.

Per ogni richiedente l'entità massima del sussidio onnicomprensivo delle singole voci di spesa non potrà essere superiore ad € 1.500 annui.

Le domande volte ad ottenere il sussidio dovranno pervenire alla Commissione, per il tramite della Direzione Amministrativa, e saranno analizzate entro i limiti dello stanziamento di bilancio. In caso di mancata copertura, si riconoscerà il sussidio in funzione del reddito.

Alla domanda deve essere allegata:

- copia dell'attestato I.S.E.E. aggiornato, relativo al nucleo familiare del dipendente;
- documentazione delle spese sostenute, per le quali si chiede il sussidio. La suddetta documentazione, che non deve essere anteriore ad un anno dalla data di ricevimento della domanda, deve essere prodotta in originale, ovvero in copia autenticata anche in via amministrativa, e corredata della dichiarazione resa dal richiedente che sulla stessa non è stata richiesta alcuna sovvenzione o rimborso.

La domanda può avere ad oggetto la concessione di un sussidio per le seguenti fattispecie:

1. sussidi per decesso;
2. sussidi per malattie;
3. sussidi per spese sanitarie;
4. sussidi per bisogno generico di rilevante gravità;
5. sussidi per spese di istruzione di figli a carico.

Al di fuori delle fattispecie indicate, la Commissione, tenuto conto della disponibilità del relativo fondo, può proporre all'unanimità un sussidio a favore del richiedente che dimostri di averne effettivamente bisogno.



Art. 3
Sussidi per decesso

Afferiscono a spese funerarie per i casi di decesso del dipendente in servizio, o comunque entro i primi due anni dal collocamento in quiescenza (con erogazione a favore dei figli e del coniuge).

In merito a tale fattispecie si stabilisce in € 1.000,00 l'erogazione del sussidio in misura unica.

In caso di decesso del coniuge del dipendente in servizio e/o di un familiare a carico, si stabilisce in € 500,00 l'erogazione del sussidio in misura unica per ogni decesso.

Le richieste devono essere corredate da idonea documentazione (certificato di morte, stato di famiglia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ricevute di spese sostenute).

Art. 4
Sussidi per malattia

Afferiscono a spese per visite specialistiche, per cure mediche ed ospedaliere che non possono porsi a carico dell'assistenza pubblica, di Enti o di Assicurazioni, del dipendente e dei suoi familiari a carico comprese le spese per viaggi e soggiorni, quando le visite e le cure vengono prestate in località diverse dal comune di residenza dell'ammalato.

In ordine alla fattispecie si applicano i seguenti criteri:

- la corresponsione di un sussidio massimo in misura unica per ogni richiedente non superiore a € 750,00. La Commissione può erogare un sussidio fino a € 1.000,00, esclusivamente nei casi di particolare gravità, purché l'istanza sia corredata da idonea documentazione sanitaria attestante la natura grave dell'infermità sofferta;
- il sussidio da erogare viene calcolato applicando alle spese documentate le seguenti percentuali – con arrotondamento a € 10 per eccesso o per difetto – fino a concorrenza del tetto massimo stabilito. Dette percentuali variano in corrispondenza delle fasce di reddito individuali o familiari del richiedente, come sotto specificate:

Fasce di reddito familiare-ISEE	Importo minimo della spesa ammessa al beneficio	Percentuale da applicare
- fino a 13.000 €	€ 150	70%
- da 13.000 € a 16.000 €	€ 300	50%
- da 16.000 € a 20.000 €	€ 500	40%

Art. 5
Sussidi per spese sanitarie

Afferiscono a spese per protesi, cure e visite odontoiatriche, acustiche, ortopediche, oculistiche e per l'acquisto di mezzi e strumenti di supporto per i dipendenti ed i loro familiari a carico portatori handicap.

In ordine a tali fattispecie viene stabilito quanto segue:

- per le spese afferenti a protesi, cure e visite odontoiatriche, acustiche, ortopediche ed oculistiche e per l'acquisto di mezzi idonei a sopperire handicap diversi, i sussidi vengono determinati, fino a concorrenza del tetto massimo di € 750,00, osservando le percentuali e le fasce di reddito così come specificato nei criteri stabiliti per le cure mediche ed ospedaliere di cui all'art. 4 (sussidi per malattie);
- per le spese di adattamento automezzi per handicappati, attestato dal concessionario come



adatto al tipo di handicap, quando l'adattamento stesso sia stato effettuato in sede di fabbricazione dell'automezzo, il sussidio può essere riconosciuto non prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto; alla documentazione va aggiunta fotocopia autenticata della patente speciale.

Art. 6

Sussidi per bisogno generico di rilevante gravità

In casi di particolari situazioni, il dipendente può presentare istanza di sussidio, ricorrendo circostanze non rientranti nelle tipologie precedentemente illustrate, da cui emerge un evidente disagio economico.

La valutazione della Commissione è sempre discrezionale in merito ai singoli casi rappresentati, ed alle condizioni economiche della famiglia del dipendente.

Il sussidio può essere concesso nei limiti dell'importo massimo di € 1000,00

Art. 7

Presentazione delle domande

Le domande degli aventi diritto al sussidio saranno valutate con periodicità annuale, salvo i casi di cui all'art. 6

I sussidi saranno determinati in base al presente Regolamento dalla Commissione di cui all'articolo 1, prendendo in esame le richieste pervenute entro il 30 novembre di ciascun anno.

Per la concessione dei sussidi sarà presa in considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalla data di richiesta del sussidio.

Art. 8

Contributi per spese di istruzione di figli a carico

I dipendenti, entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno presentare domanda di contributo a fronte di spese sostenute, nell'anno *scolastico/accademico* precedente, per l'istruzione di figli a carico.

Il contributo potrà coprire sia le spese sostenute per le iscrizioni, che quelle relative all'acquisto di libri di testo. In ogni caso, dovranno essere prodotti i relativi giustificativi.

Tale tipologia di contributo è condizionato al preliminare soddisfacimento delle richieste di sussidi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Il sussidio previsto dal presente articolo è erogato per spese di istruzione secondaria ed universitaria (fino alla laurea specialistica o magistrale), limitatamente al conseguimento del primo titolo, in relazione al reddito ed alla composizione del nucleo familiare.

Le fasce di reddito sono le seguenti, con le relative percentuali da applicare:

Fasce di reddito - ISEE	Percentuali da applicare	Scuole secondarie di 1° e 2° grado	Università
- fino a 13.000 €	70%	max € 200	max € 300
- da 13.000 € a 16000 €	50%	max € 175	max € 275
- da 16.000 € a 20.000 €	40%	max € 150	max € 250

A parità, nell'ambito della medesima fascia di reddito, si farà riferimento alla composizione del nucleo familiare, dando la precedenza a quello più numeroso.

**Art. 9
Revoca**

Qualora si accerti il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà all'immediata revoca del sussidio da parte dell'Amministrazione. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione del sussidio

**Art. 10
Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Il presente regolamento può essere modificato, su iniziativa dell'Amministrazione, o su proposta della Commissione, previo accordo in sede di contrattazione integrativa.



[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 29 Dicembre 2000 numero 245, si attesta che la presente copia fotostatica costituita da n. 5 fogli, è conforme all'originale depositato o emesso o esibito.

Cassino,**12 NOV 2009**.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DIRETTA COLLABORAZIONE
CON IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. ROBERTO MOLLE)

[Handwritten signature]